CAMERA DEI DEPUTATI N. 1620

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963

Seduta del 3 settembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che l'articolo 15 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ha, in materia di scrutini per la promozione in Corte di appello ed in Corte di cassazione, profondamente modificato il precedente sistema per quanto riguarda sia la determinazione, da parte del Consiglio superiore, dei periodi cui debbono riferirsi i lavori giudiziari, sia l'indicazione dei lavori medesimi da parte dei singoli candidati.

Ed è anche noto che, in sede di prima applicazione della legge, molti partecipanti agli scrutini, non avendo dato alle nuove norme esatta interpretazione, sono rimasti esclusi dalla valutazione di merito per errata indicazione dei lavori giudiziari.

Invero il meccanismo introdotto dalla nuova legge ha potuto ingenerare dubbi e incertezze sugli adempimenti richiesti, né i candidati hanno avuto modo di sollevare, su questioni generali o su questioni di specie, appositi quesiti, a causa del breve tempo intercorso fra la pubblicazione della legge e la indizione degli scrutini.

Agli inconvenienti, verificatisi per mancanza di una prassi interpretativa, non ha potuto, poi, porre rimedio l'Organo chiamato a verificare la regolarità degli adempimenti, in quanto, trattandosi di materia nella quale convergono contrastanti interessi, illegittimo sarebbe apparso ogni benevolo atteggiamento basato su criteri di larga interpretazione delle norme.

Né si potrebbero, con un provvedimento legislativo, sanare oggi le irregolarità già rilevate dalle Commissioni di scrutinio, giacché le singole pronuncie hanno fatto sorgere interessi in altri candidati, che non sarebbe opportuno disconoscere, sia pure con legge.

Quanto si è detto ha riferimento agli scrutini speciali previsti dall'articolo 3 della legge citata e che debbono oramai ritenersi espletati. A diverse conclusioni sembra invece potersi pervenire per quanto riguarda gli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963, scrutini non ancora iniziati. Una norma, a carattere temporaneo, applicabile soltanto ad essi e che fornisse ai candidati la possibilità di rettificare entro il termine perentorio di 30 giorni le irregolarità in cui, come si è rilevato, molti sono incorsi nella immediatezza dell'entrata in vigore della legge n. 1, assumerebbe l'aspetto di un provvedimento riparatorio nei confronti di chi si è trovato in una situazione anomala a causa

dell'immediata applicazione di un sistema nuovo e per giunta complesso.

A tanto si intende provvedere con l'allegato schema di disegno di legge il quale, con il suo articolo unico, predisposto nei termini suaccennati, dovrebbe applicarsi soltanto agli scrutini 1962 e 1963, giacché non si potrebbe ravvisare l'esigenza di una ulteriore applicazione, essendo venuti meno, per il tempo già trascorso, i motivi di incertezza interpretativa che stanno a base dello schema medesimo.

Il disegno di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

A norma dell'articolo 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è stato chiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura, che nella seduta del 14 luglio 1964 ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le Commissioni di scrutinio per le promozioni in Corte di appello ed in Corte di cassazione, ove rilevino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 non si sono attenuti, nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore comunica la riscontrata irregolarità al candidato, il quale, nel termine perentorio di trenta giorni, deve provvedere alle necessarie rettifiche, uniformandosi alle disposizioni di legge.